



# COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122.622323 - FAX 0122.629427

[info@comune.mompantero.to.it](mailto:info@comune.mompantero.to.it)  
[certificata@pec.comune.mompantero.to.it](mailto:certificata@pec.comune.mompantero.to.it)

P.IVA. 01919130011 - C.F. 86501190010

## ORDINANZA N. 3 DEL 12.03.2021

**REVOCA ORDINANZA N. 2 DEL 20.02.1998 E ORDINANZA ACCESSO TERRENI AL SOLO ESCLUSIVO SCOPO DI PULIZIA MESSA IN SICUREZZA DEI MURETTI A SECCO E COLTIVAZIONE DEI FONDI FRAZIONE URBIANO.**

### IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale,

CONSIDERATA l'ordinanza n°2 del 20.02.1998 che ordinava il divieto assoluto di accesso sui terreni di seguito elencati e sugli eventuali fabbricati ivi esistenti, foglio 39 particelle 500-498-998-1039-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43,

VISTO che, a partire dal 29.01.1998, non si sono più verificati distacchi di materiale roccioso dal versante retrostante

VISTO il degrado dell'intera zona, dato il divieto assoluto di accesso che perdura da 23 anni, VISTA la pericolosità creata dalla crescita esponenziale di rovi, sterpaglie e boscaglia d'invasione, con il rischio di incendi su un territorio contiguo al centro abitato della frazione Urbano. Infatti, il 29 ottobre 2017, un devastante incendio ha colpito l'intera zona, costringendo i vigili del fuoco, le squadre A.I.B. ed i volontari ad interventi di emergenza a salvaguardia dell'abitato, dopo apposita ordinanza di evacuazione della popolazione.

VISTO che il degrado di quei terreni fa sì che la fauna selvatica, soprattutto cinghiali, trovi rifugio nei prati incolti, facilitata dal divieto di caccia per dieci anni post -incendio, creando preoccupazione e rischio per la popolazione.

CONSIDERATO che insistono su molti di quei terreni, numerosi muretti a secco che, senza la necessaria manutenzione ed anche a causa del passaggio degli animali selvatici, rischiano di essere fonte di pericolo per la caduta di pietre, oltre alla perdita di un valore storico ed ambientale,

CONSIDERATO che i terreni di cui all'ordinanza sono a destinazione agricola e che la loro coltivazione eliminerebbe i pericoli sopracitati, consentendo, altresì, all'intera zona il ritorno alla sua naturale vocazione agricola ed al miglioramento dell'aspetto paesaggistico, RITENUTO necessario, quindi, revocare l'ordinanza n°2 del 20.02.1998 che prevede il divieto assoluto di accesso ai fondi

**ORDINA**

L'accesso ai terreni di seguito elencati al solo ed esclusivo scopo di pulizia, messa in sicurezza dei muretti a secco e coltivazione dei fondi per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di tali attività:

foglio 39 particelle 500-498-998-1039-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33- 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43,

**DISPONE**

a) che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;

**AVVERTE**

Avvisa ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. che contro la presente Ordinanza può essere presentato, entro 30 giorni ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Torino ai sensi DPR 24/11/1971 n. 1199 e smi. Il ricorso non sospende l'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco

(FAVRO Piera)

*Piera Favro*

